**[MODELLO DI] CONTRATTO**

**Per la disciplina dell’esecuzione del Progetto**

TRA

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo **Sede di Tirana** (da qui in avanti AICS),codice fiscale n. 97871890584, nella persona del Titolare della Sede, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e

[**Nome e sigla del soggetto esecutore**](da qui in avanti Ente esecutore)iscritto all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro con decreto n. [ ] del [ ], con sede in [ ], rappresentata da [ ],

d’ora innanzi, per brevità, anche *Le Parti*,

**PREMESSO**

* che la Legge n. 125/2014 concernente la “D*isciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*” e in particolare l’art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
* che l’art. 17 della L. 125/2014 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
* che l’art. 26 della L. 125/2014, ai commi. 2, 3 e 4, definisce i soggetti della società civile e quelli senza finalità di lucro, ai quali l’AICS può concedere contributi o affidare l’esecuzione di iniziative di cooperazione allo sviluppo;
* che il D.M. n. 113/15 concernente lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” definisce, agli artt. 17 e 19, i requisiti per l’iscrizione all’Elenco e le modalità per l’affidamento delle iniziative ai soggetti di cui all’art. 26, comma 3 della L.125/2014
* che l’atto denominato “Condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’elenco di cui all’Articolo 26, comma 3, della Legge 125/2014” approvato dal Comitato Congiunto con Delibera n. 8 del 20 febbraio 2017 e modificato con Delibera n. 50 del 2018, disciplina le procedure comparative pubbliche per l’affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo formulate dall’AICS alle Organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco, ai sensi dell’art. 26, comma 4, della Legge e dell’art. 19 dello Statuto;
* che con Delibera 49 del 22/11/2024 del Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è stata approvato un finanziamento di 2.000.000,00 euro per una iniziativa di cooperazione da attuare in Bosnia ed Erzegovina denominata *Programma per la prevenzione e cura dei tumori in Bosnia ed Erzegovina”* - AID 013078, da affidare in loco ad organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all’elenco di cui all’art. 26, comma 3, della legge 125/2014”

- che è stato pubblicato in data \_\_\_\_\_ sul sito \_\_\_\_\_\_, il Bando per l’affidamento ad organizzazioni e a soggetti iscritti all’elenco di cui al comma 3 dell’art. 26 della Legge 125/2014 dell’Iniziativa “Programma per la prevenzione e cura dei tumori in Bosnia ed Erzegovina”- AID 013078;

* che a seguito dell’espletamento della procedura di selezione prevista dal predetto bando, AICS ha adottato con determina del Titolare della Sede a Tirana n. \_\_\_ del \_\_\_ l’affidamento dell’iniziativa “Programma per la prevenzione e cura dei tumori in Bosnia ed Erzegovina”alla OSC (Ente Esecutore);

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

# *Oggetto*

1.1 L’Ente esecutore realizzerà il Progetto “Programma per la prevenzione e cura dei tumori in Bosnia ed Erzegovina” AID 013078come specificato nell'allegato 1.

1.2 L’Ente esecutore sarà l’unico responsabile, nei confronti di AICS, della realizzazione del Progetto, dal punto di vista tecnico, finanziario e amministrativo-contabile.

**Art. 2**

# *Entrata in vigore e durata*

2.1 Il presente Contratto entra in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso di entrambe le Parti.

2.2 Il periodo di attuazione delle attività del Progetto avrà una durata massima di\_\_\_\_\_\_mesi a partire dalla data di cui all'art. 2, punto 2, salvo proroga scritta delle Parti, ai sensi dell'art. 15.

2.3  *[Per l'erogazione anticipata],* l'attuazione del Progetto ha inizio alla data in cui sarà versata sul conto bancario dedicato dell’Ente Esecutore. La data dell’accredito della rata dovrà essere comunicata ufficialmente all'AICS Tirana, tramite indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *(inserire indirizzo PEC)*

[*Per l'erogazione basata sullo stato di avanzamento],* l'attuazione del Progetto ha inizio alla data della firma del contratto.

2.4 Il periodo di attuazione delle attività del Progetto avrà una durata massima di [ ] e terminerà contestualmente alla conclusione della procedura di approvazione della relazione finale.

2.5 L’Ente esecutore potrà beneficiare di proroghe convenzionali, se richieste dall’Ente esecutore

**Art. 3**

*Costo e finanziamento del Progetto*

3.1 L’Ente esecutore realizzerà il Progetto “Programma per la prevenzione e cura dei tumori in Bosnia ed Erzegovina” AID 013078per un costo totale di Euro \_\_\_.

3.2 L’AICS erogherà un contributo pari al 100% del costo totale.

3.3 L'importo oggetto di finanziamento è esente da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.ii..

**Art. 4**

*Modalità di erogazione del contributo*

4.1. L’Ente esecutore ha optato per l’erogazione *( indicare se per stato d’avanzamento o in alernativa: anticipazione]* Le rate di contributo sono erogate secondo le modalità descritte nel presente articolo

4.2. L’AICS erogherà all’Ente esecutore, per la realizzazione del Progetto l’importo di euro (come segue:

4.2.1 Erogazione per stato di avanzamento:

Prima rata : €\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al \_\_\_% del contributo dell’AICS al raggiunto speso del …% dell’importo totale del Progetto, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS;

Seconda rata: €\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al \_\_\_ % del contributo dell’AICS al raggiunto speso del …% dell’importo totale del Progetto, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS;

Saldo: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al \_\_\_% del contributo dell’AICS ad approvazione definitiva del rapporto e della rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS.

4.2.2 Erogazione per anticipazione:

In ragione del bando e della tipologia dell’Iniziativa “Programma per la prevenzione e cura dei tumori in Bosnia ed Erzegovina” il contributo dell’AICS è erogato in anticipazione nelle seguenti modalità:

Prima rata: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al massimo al 40 % del contributo dell’AICSalla firma del Contrattoe comunque entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di firma, a condizione che l’Ente Esecutore abbia già presentato all'AICS la garanzia pari al 30% della rata entro i termini specificati nell’Avviso (come specificato al paragrafo 18 dello stesso).

Seconda rata: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al massimo al 30 % del contributo dell’AICS al raggiunto speso dell’80 % della prima rata erogata, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS a Tirana;

Terza rata: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al massimo al 30 % del contributo dell’AICS al raggiunto speso del 80% della prima e seconda rata erogata**,** al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell’AICS a Tirana.

4.3L'erogazione della prima rata avrà luogo entro trenta (30) giorni dalla firma del Contratto. L'erogazione della seconda rata avrà luogo entro trenta (30) giorni dall'approvazione da parte dell'AICS delle relazioni intermedie e finanziarie presentate all'AICS a Tirana dall’Ente Esecutore insieme alla relazione del Revisore Esterno. L'erogazione della terza rata avrà luogo entro trenta (30) giorni dall'approvazione da parte dell'AICS a Tirana delle relazioni narrative e finanziarie finali presentate dall' Ente Esecutore insieme alla relazione finale del Revisore Esterno**.**

4.4 l’AICS si riserva di decurtare dalle rate, ovvero di richiedere il rimborso, di eventuali spese inammissibili determinate dal Revisore esterno e confermate come tali da AICS, nonché quelli eventualmente rilevati direttamente da parte di AICS, anche se non rilevate dal Revisore esterno.

**Art. 5**

*Garanzie (in caso di anticipazione)*

5.1 Secondo le modalità previste dall’art 17 del Bando, l’Ente Esecutore ha presentato la polizza fidejussoria di Euro\_\_\_\_\_\_pari al 30% del contributo la cui durata è tale da coprire il tempo necessario all’AICS per l’approvazione del rapporto descrittivo e contabile finale. La garanzia sarà svincolata solo in seguito a formale comunicazione dell’AICS;

5.2 In caso di estensioni e/o proroghe della durata dell'iniziativa e/o posticipi nella presentazione del rapporto finale, che necessitano comunque di una preventiva approvazione da parte dell'AICS, l'Ente esecutore è tenuto a prorogare la garanzia.

**Art. 6**

*Ammissibilità delle spese e rendiconti*

6.1 Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e contabilizzate. Per considerale ammissibili le spese del Progetto devono essere coerenti con i criteri e i principi di cui all’articolo 4 del Manuale di Rendicontazione e rendicontate secondo le modalità previste dalle medesime procedure.

6.2 L’Ente esecutore si impegna a presentare i rapporti previsti dalle procedure del Manuale di Rendicontazione, nei modi e nei tempi previsti delle procedure medesime.

6.3 L’AICS monitora lo svolgimento del Progetto e verifica i risultati conseguiti, ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera g) del DM 113/2015 e secondo le modalità previste dal Bando e specificate nel Manuale di Rendicontazione.

**Art. 7**

*Revisore esterno*

7.1 L’Ente esecutore dichiara di avere individuato, nel rispetto di quanto previsto del bando, per le attività di revisione del Progetto, il seguente Revisore esterno: [nome e cognome, recapito], iscritto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. con numero [XXXX] e presenta, all’atto di sottoscrizione del presente Contratto, le dichiarazioni previste all’articolo 11 del Manuale e Rendicontazione

7.2 L’Ente esecutore allega al presente Contratto [in *alternativa*: allegherà alla comunicazione di cui al precedente comma] la “Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità” (modello Allegato 8a) con l’incarico conferito dall’Esecutore medesimo, debitamente sottoscritta da parte del Revisore contabile.

7.3 L’Ente esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’AICS, tramite PEC, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito, prima dell’avvio delle attività di revisione.

7.4 Il Revisore esterno deve garantire gli oneri di controllo e verifica previsti dal Manuale di Rendicontazione, e in particolare all’articolo 11 e completa la certificazione contabile con la verifica degli indicatori di obiettivo, di risultato, dei beneficiari, dello speso per risultato, come previsto dal *Vademecum del Revisore esterno*.

**Art.8**

*Informazioni e certificazioni antimafia*

8.1 Si applicano le disposizioni di cui al D.lgs.6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

8.2 Il finanziamento è corrisposto sotto condizione risolutiva e l’AICS, qualora fossero comunicati dalla Prefettura rilievi ostativi, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per il l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

**Art. 9**

# *Attività, reportistica e obblighi del Soggetto Esecutore*

9.1 L’Ente esecutore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare il corretto svolgimento del Progetto e presentare all’AICS lo stato di avanzamento delle attività tramite rapporti intermedi e finali utilizzando il Modello della Proposta esecutiva, unitamente al rapporto del Revisore esterno nei modi e tempi stabiliti dal presente Contratto e dal Manuale di Rendicontazione.

9.2 In caso di erogazione per stato di avanzamento il Soggetto Esecutore presenta il primo rapporto intermedio accompagnato dalla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dal Manuale di Rendicontazione e dal Vademecum del Revisore esterno, al raggiunto speso percentuale previsto dalle rate di erogazione per stato di avanzamento del precedente articolo 4.

In caso di erogazione per anticipazione, il primo rapporto intermedio va presentato, via PEC all’indirizzo tirana@pec.aics.gov.it dall’Ente esecutore una volta raggiunto l’ammontare di speso pari ad almeno l’80% della prima anticipazione o comunque entro 15 mesi dalla data di inizio delle attività, unitamente alla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dal Manuale di Rendicontazione.

9.3 In caso di erogazione per stato di avanzamento, il Soggetto Esecutore presenta il secondo rapporto intermedio accompagnato dalla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dal Manuale di Rendicontazione e dal Vademecum del Revisore esterno, al raggiunto speso percentuale previsto dalle rate di erogazione per stato di avanzamento del precedente articolo 4.

In caso di erogazione per anticipazione, Il secondo rapporto intermedio va presentato dall’Ente esecutore al raggiungimento dell’80% dello speso della seconda anticipazione erogata dall’AICS o comunque entro 27 mesi dalla data di inizio del Progetto. Tale rapporto sarà accompagnato dalla relazione del Revisore esterno.

9.4 Il rapporto finale del Progetto va presentato via PEC dall’Ente esecutore entro sei mesi dalla chiusura e dal completamento delle attività del Progetto. Tale rapporto sarà accompagnato dalla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dal Manuale di Rendicontazione, allo stesso sarà aggiunto un rapporto di riconciliazione tra gli importi, le percentuali ed eventuali spese inammissibili rispetto a tutto il periodo del Progetto.

9.5 L’AICS comunicherà via PEC all’Ente esecutore e al Revisore esterno l’esito del controllo e della verifica di ogni rapporto intermedio / finale o degli eventualicontrolli a campione eseguiti L’Ente esecutore e il Revisore esterno integreranno e modificheranno il Modello della Proposta esecutiva, i suoi allegati compreso il piano finanziario, per allinearlo alle decisioni prese dall’AICS in modo che siano applicate per il seguito del Progetto e di riferimento per il rapporto successivo.

9.6 L’Ente esecutore deve assicurare all’AICS che le spese relative a forniture, lavori e servizi e la conseguente individuazione dell’operatore economico siano effettuate nel rispetto dell’articolo 6 del Manuale di Rendicontazione.

**Art. 10**

*Altri obblighi del Soggetto Esecutore*

10.1Il SoggettoEsecutore assicura l’adozione di misure adeguate a prevenire rischi di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo, elusione, frode ed evasione fiscale in termini di assetto

organizzativo, procedure, controlli e diffusione di flussi informativi interni;

10.2 Il Soggetto Esecutore garantisce che il contributo dell'Agenzia non vada in ogni caso a soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto che risultino iscritti negli elenchi dei soggetti sottoposti a misure restrittive, consultabili al seguente link [www.sanctionsmap.eu.](http://www.sanctionsmap.eu/) A tal fine il Soggetto Esecutore terrà conto di quanto previsto dall'‘Understanding EU counter-terrorism policy’[[1]](#footnote-1) . Il Soggetto Esecutore verifica, altresì, con riferimento agli accordi di partenariato e ai contratti che il Soggetto Esecutore del progetto di cooperazione allo sviluppo stipula con altre entità e organizzazioni non selezionate da AICS, che il contributo di AICS non venga erogato a beneficio di terzi inclusi nelle liste di esclusione pubblicate dalle banche di sviluppo (come la Lista delle imprese e degli individui non ammissibili della Banca Mondiale) che elencano le imprese e gli individui sottoposti a misure restrittive a seguito di condotte di frode o corruzione durante l'attuazione dei progetti finanziati;

10.3 Il Soggetto Esecutore si impegna a segnalare, qualora vengano individuate accuse di corruzione internazionale nei confronti di un partner/subappaltatore, o qualora uno di questi ultimi sia accusato di tale reato durante l'attuazione di un contratto di sviluppo, l'individuo coinvolto alle autorità locali competenti e alle banche di sviluppo al fine di garantire che tale partner/subappaltatore sia incluso nelle liste di esclusione.

**Art. 11**

*Personale*

11.1 Per il personale locale impiegato nel Progetto, l’Ente esecutore si impegna ad osservare la normativa in vigore nel Paese destinatario e l’applicazione di quanto previsto nel Bando per la contrattazione delle Risorse Umane.

11.2 L’Ente esecutore è responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione del Progetto e si impegna a rispettare le indicazioni dell’Ambasciata d’Italia a Tirana per il tramite della sede AICS.

11.3 L’AICS si riserva la possibilità di sospendere il Progetto o revocare il finanziamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6.11 del Manuale di Rendicontazione, nel caso di mancato rispetto da parte dell’Ente esecutore delle misure di sicurezza indicate dalla competente Rappresentanza Diplomatica.

**Art. 12**

# *Modifiche del Progetto e del Contratto*

12.1 Ogni eventuale successiva modifica del Progetto sarà ammissibile qualora sia effettuata nel rispetto di quanto specificato nel Bando e nel Manuale di Gestione e Rendicontazione in materia di modifiche, varianti e proroghe.

12.2 In ogni caso, non sarà ammessa nessuna modifica al Progetto effettuata senza presentazione del Modello di Proposta esecutiva e/o che possa alterare gli obiettivi generali e specifici del Progetto stesso.

12.3 L’Ente esecutore si impegna a comunicare tempestivamente all’AICS, tramite PEC, le modifiche dei dati identificativi riportati nel presente Contratto (legale rappresentante, IBAN, referenti per il Progetto, revisore legale, domicilio) e a produrne, con la stessa modalità, le pertinenti dichiarazioni e/o documentazioni sostitutive.

12.4 Ogni altra eventuale successiva modifica del Contratto dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, e avvenire in forma scritta, con addendum da allegare quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali del contratto (ex art. 1325 c.c. “Indicazione dei requisiti” c.c.).

12.5 Non sarà ammessa nessuna modifica al Progetto e/o al Contratto che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l’AICS e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico dell’Ente esecutore.

**Art. 13**

*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*

13.1 L’Ente esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.. A tal fine, rende noto che per il Progetto, il conto corrente bancario in Italia, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, deve essere dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Ed è il seguente:

C/C n. [ ]

IBAN [ ]

Soggetti delegati ad operare sul conto: [nome e cognome], codice fiscale [ ], funzione [ ].

e *(se applicabile)* specifica, inoltre, che il loco sarà utilizzato il seguente conto bancario:

Soggetti delegati ad operare sul conto: [nome e cognome], funzione [ ].

13.2 Per il conto corrente bancario in Italia restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010.

13.3 (se a*pplicabile*) Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell’art. 3, comma 8 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell’AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l’AICS dichiari la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Tale clausola non trova applicazione qualora i pagamenti nei Paesi d’implementazione non possano essere disposti attraverso Istituti Finanziari per motivi oggettivi e indipendenti dalla condotta e gestione dell’Ente esecutore, in quanto determinati da peculiari condizioni del contesto locale o internazionale, specificate in apposite *Condizione Specifiche* contenute nel presente Contratto.

**Art. 14**

*Audit e controllo dell’AICS*

14.1 L’AICS si riserva il diritto di realizzare proprie missioni di monitoraggio delle attività relative al Progetto e di valutazione dei risultati, nonché di realizzare visite di controllo presso la sede dell’Ente esecutore in Italia.

14.2 L’AICS comunica all’Ente esecutore, per iscritto ed entro 20 giorni dalla data d’inizio, l’oggetto specifico e il programma di lavoro della missione in loco o della visita di terreno e/o di controllo in Italia, in modo che l’Ente esecutore assicuri la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione.

14.3 L’AICS elabora un apposito rapporto a conclusione di ogni missione, verifica o visita. Tali missioni sono svolte all’insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.

14.4 L’Ente esecutore, applicando quanto previsto dal Manuale di Gestione e Rendicontazione, ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa al Progetto presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale. A tal fine l’Ente esecutore dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale del Progetto è conservata presso la sede di [città, indirizzo, Paese].

(Se applicabile, in caso di necessità, aggiungere la seguente postilla)

“Ad eccezione della documentazione originale relativa a [ ], che secondo la legislazione locale deve essere conservata presso la sede di [città, indirizzo, Paese]. In questo caso l’Ente esecutore si impegna a conservare presso la propria sede in Italia la copia conforme della suddetta documentazione”.

Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura l’AICS ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede dell’Ente esecutore e nel Paese in cui si si è realizzato il progetto.

**Art. 15**

*Forza maggiore e sospensione*

15.1. Nel caso in cui si verifichino eventi di “forza maggiore” che possono comprendere, ma non sono limitati a, guerre, calamità naturali, disordini pubblici, pericoli o situazioni di elevata insicurezza per il personale espatriato, ecc., che impediscano il regolare svolgimento delle attività del Progetto, l’Ente Esecutivo dovrà informare tempestivamente dell'accaduto la sede AICS a Tirana. La stessa si riserva il diritto di avviare una procedura di indagine.

15.2. Al termine della suddetta procedura, ed entro un massimo di trenta giorni dalla notifica, la sede AICS a Tirana comunicherà i risultati dell'indagine all' Ente Esecutivo. Nei casi in cui sia accertato che le attività originarie non possono essere realizzate, il Progetto potrà subire modifiche, sospensioni o, in casi estremi, la cessazione durante il periodo di sospensione, anche parziale, del Progetto, non possono essere effettuate spese a carico del Progetto o della parte di essa oggetto di sospensione, ad eccezione delle spese che assolvano ad obblighi di legge in Italia o in loco.

**Art. 16**

*Rapporti AICS - Ente esecutore*

16.1 L’AICS non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dal Progetto di cui al presente Contratto, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. È attribuita all’Ente esecutore, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell’esecuzione del Progetto di cui al presente Contratto.

16.2 I beni acquistati dall’Ente esecutore con i fondi AICS verranno, a conclusione del Progetto, gestiti ai sensi dell’articolo 5.2 del Manuale di Gestione e Rendicontazione.

**Art. 17**

*Visibilità*

17.1 L’Ente esecutore si impegna a garantire un’adeguata visibilità al Progetto “Programma per la prevenzione e cura dei tumori in Bosnia ed Erzegovina” *e* all’AICS, in Italia e in Bosnia Erzegovina, in ogni forma di pubblicazione ed evento in cui si faccia riferimento al progetto AID 013078assicurando un chiaro riferimento al finanziamento della Cooperazione Italiana allo Sviluppo anche mediante l’utilizzo del logo dell’AICS, ovvero nelle altre forme che l’AICS comunicherà all’Ente esecutore.

17.2 L’Ente esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento ricevuto dall’AICS.

17.3 Nelle attività di visibilità e comunicazione, l’Ente esecutore si impegna a inserire la seguente dichiarazione di non responsabilità dell’AICS: “*Le opinioni espresse nel presente documento/nella presente pubblicazione/… non impegnano in alcun modo l’AICS, che non è responsabile per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso/in essa contenute.* "

17.4 Nelle attività di visibilità e comunicazione, l’Ente esecutore provvederà ad evidenziare l’efficacia del Progetto, nonché il rispetto dei principi di efficienza e accountability nella gestione della medesima.

17.5 L’Ente esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.

17.6 Per le attività di informazione e comunicazione, l’Ente esecutore dovrà fare riferimento alle Linee Guida Comunicazione e Identità visiva dell’AICS pubblicate sul sito dell’Agenzia e a quanto espressamente previsto nel Bando.

**Art. 18**

# *Risoluzione del Contratto*

Al presente Contratto si applicano tutte le ipotesi di risoluzione previste all’articolo 6.11del Manuale di Gestione e Rendicontazione, nonché nel caso di oggettiva impossibilità ad adempiere e nei casi di estinzione del rapporto tra le Parti, in particolare le ipotesi di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1463 “Impossibilità totale” e 1467 “Contratti con prestazioni corrispettive” e seguenti c.c., di rescissione e recesso di cui rispettivamente agli artt. 1448 “Azione generale di rescissione per lesione” e 1373 “Recesso unilaterale” c.c..

**Art. 19**

*Restituzione dei Fondi*

19.1 Nelle ipotesi di risoluzione del presente Contratto ai sensi del precedente articolo, ovvero in caso di gravi mancanze di rispetto dei termini e/o delle condizioni del Bando, l’Ente esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. L’AICS potrà procedere al recupero degli stessi mediante escussione della garanzia fidejussoria. La mancata restituzione dei fondi, oltre all’attivazione di quanto previsto al successivo articolo 19, potrà determinare *(se applicabile*) la cancellazione dell’Ente esecutore dall’Elenco di cui al comma 3 dell’articolo 26 della Legge n.125/2014, l’inammissibilità dell’Ente esecutore a partecipare in qualunque forma a future iniziative di cooperazione dell’AICS per almeno un triennio.

19.2 In caso di risoluzione per causa non imputabile all’Ente esecutore, l’AICS rimborserà le attività e le relative spese già correttamente effettuate dall’Ente esecutore, descritte in apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quanto inizialmente previsto e approvato da AICS, accompagnato da relazione del Revisore esterno.

# **Art. 20**

*Risoluzione delle controversie*

# Le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto, indipendentemente dalla loro natura tecnica, amministrativa o legale, che non possono essere risolte con mezzi amministrativi, sono soggette alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Italiana, in particolare del Tribunale di Roma.

# **Art. 21**

# *Tutela della Privacy*

L’AICS in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), fornisce le informazioni previste da tale articolo con riguardo al trattamento dei suddetti dati che saranno necessariamente acquisiti in relazione al presente contratto e all’esecuzione dell’iniziativa. Al Ente Esecutore è data informativa sul trattamento dei dati nell’“Allegato A7b – Informativa in materia di protezione dei dati personali”. La sottoscrizione del presente contratto implica la conoscenza della modalità del trattamento dei dati personali.

**Art. 22**

# *Rinvio*

Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli e nel Bando, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

# **Art.23**

# *Parti integranti e allegati*

Le Premesse unitamente ai seguenti documenti, approvati dall’AICS in sede di valutazione, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

1. Proposta esecutiva e suoi sub-allegati
2. Accordo /accordi con il / i partner
3. Dichiarazioni e reportistica del revisore esterno

# **Art.24**

*Domiciliazione*

24.1 Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti il presente Contratto dovranno essere inviate – tramite posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi:

a. AICS Tirana, Referente dell’Iniziativa Programma per la prevenzione e cura dei tumori in Bosnia ed Erzegovina [nome e cognome] recapito telefonico [ ], indirizzo di posta elettronica certificata [ ];

b. Ente esecutore: Referente per il Progetto [nome e cognome] recapito telefonico [ ], indirizzo di posta elettronica certificata [ ].

24.2 In casi di trasmissione di documentazione cartacea, le Parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini del presente Contratto presso:

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede di Tirana

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin 5 Piano, Tirana - Albania

*(*Per i soli contratti non firmati digitalmente)

Tirana, il……………

|  |  |
| --- | --- |
| **Per l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo**  **Sede di Tirana** | **Per l’Ente Esecutore** |

1. <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739395/EPRS_BRI(2023)739395_EN.pdf> [↑](#footnote-ref-1)